

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TADASUNI E L'ESERCENTE
..... PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITÀ, FARMACI E PARAFARMACI, ASSEGNAZI TRAMITE BUONI SPESA
NOMINALI, A FAVORE DI SOGGETTI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER L'EMERGENZA DA
CORONAVIRUS, INDIVIDUATI DAI SERVIZI SOCIALI COMUNALE**

TRA

Il Comune di Tadasuni, con sede in Via San Michele snc, Codice fiscale _____, nella persona di Antonella Deiana che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del servizio sociale;

E

L'esercente con sede in Ghilarza Via C.F.
..... e P.IVA....., nella persona di che
interviene al presente atto in qualità di....., in esecuzione dell'avviso di manifestazione
d'interesse per la fornitura di generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci e parafarmaci,
assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti in difficoltà economica per l'emergenza da
coronavirus, individuati dal servizio sociale del comune di Tadasuni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa nominali, a favore di soggetti in
difficoltà economica per l'emergenza da coronavirus, individuati dai servizi sociali del comune di
Tadasuni, per l'acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, farmaci e parafarmaci, presso
gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e
l'acquirente dei beni.

Il Comune riconosce il ruolo sociale dei soggetti economici privati che collaborano per accordare
benefici alle famiglie. Tale riconoscimento può essere da essi utilizzato a fini promozionali ad esempio
pubblicizzando ai propri clienti la stipula della convenzione con l'Amministrazione comunale o
applicando sconti ai possessori dei buoni spesa.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa, nominativi e personali, del valore ciascuno di euro 10 (dieci), sono rilasciati dal Comune
di Tadasuni e potranno essere spesi, anche cumulativamente, presso l'esercizio convenzionato, entro
tre mesi dalla data di rilascio e, comunque, non oltre il termine perentorio della fine dell'anno 2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di

presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'ufficio dei servizi sociali, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato nella manifestazione d'interesse.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso, all'ufficio protocollo del Comune, entro il giorno 15 del mese successivo all'utilizzo dei buoni o, comunque, quando avrà raggiunto un importo complessivo dei buoni spesa pari ad € (.....), nel qual caso il rimborso avverrà anticipatamente rispetto alla scadenza precedentemente indicata.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

Gli acquisti con i buoni spesa, per coloro che non possono provvedere personalmente possono essere effettuati anche tramite soggetti del terzo settore o altri soggetti appositamente delegati dal beneficiario.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande, ad esclusione di quelle evidenziate nell'allegato D - Elenco dei prodotti esclusi;
2. prodotti per la pulizia della casa;
3. prodotti per l'igiene personale;
4. combustibile per cucina o acqua calda sanitari;
5. farmaci e parafarmaci.

E' in capo al beneficiario del buono il corretto utilizzo dello stesso. L'Esercizio commerciale dovrà accertare l'identità del beneficiario e verificare sommariamente che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31/12/2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per le parti ancora in vigore, e del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" l'Ente Concedente informa il Concessionario che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di

Tadasuni, domiciliato presso la sede istituzionale.

“Incaricato” del suddetto trattamento è il responsabile del servizio interessato e pertanto, il Responsabile del servizio sociale.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti platealmente non conformi a quanto indicato all'art.5. L'Amministrazione, inoltre, può interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Oristano, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Tadasuni.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Tadasuni, li _____

Il Comune di Tadasuni

L'Esercizio Commerciale